

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V – 30 agosto 2011, n. 4856

- 1. Il trattino tra il nome e il cognome del candidato non può considerarsi vicenda che comporti un segno di riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l'attenzione.*
- 2. Non può essere considerata nulla la scheda ove è aggiunto al nome del candidato un appellativo, sia perché il candidato era indicato in tal modo nei manifesti elettorali, sia perché l'appellativo è usuale elemento di individuazione di un soggetto.*
- 3. L'inserimento del nominativo del candidato al di fuori degli appositi spazi è circostanza anomala che può essere interpretata come segno di riconoscimento.*

Omissis

... il trattino tra il nome e il cognome è vicenda che non può essere considerata alla stregua di un segno di riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l'attenzione e non certo in un segno grafico espressivo di uno stile di scrittura piuttosto diffuso.

Il terzo motivo del ricorso (espressione di preferenza con l'aggiunta dell'appellativo Nino) è infondato, sia perché il candidato era indicato in tal modo nei manifesti elettorali, sia perché l'appellativo è usuale elemento di individuazione di un soggetto.

Omissis

... l'indicazione al di fuori dello spazio del nome del candidato è fatto che va contro un preciso ordine ben determinato, per cui l'inserimento del nominativo al di fuori degli appositi spazi è sicuramente un fatto anomalo, che può essere interpretato come un segno di riconoscimento.

Omissis